

Torino, li 01 LUG. 2015

Prot. n. 6526

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché, in via opzionale, delle seguenti attività: Direzione Lavori ai sensi del titolo VIII del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., contabilità e misura ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attività di supporto al responsabile del procedimento nella gestione del procedimento, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D. lgs. 81/08 e s.m.i., per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo (Intervento ex lege 65/2012)" CUP F11B14000460001 - CIG 6268096473 – (gara 13-2015) - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Al punto c) dell'art. 11.2 del Disciplinare si richiede:

"di aver espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014), due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per i seguenti importi minimi: ...",

si chiede pertanto se per l'affermazione "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" per le categorie IA.02 e IA.03 vadano intesi solo lavori rispettivamente di solare termico e impianti fotovoltaici o lavori di impianti meccanici/elettrici che coprono tali importi e comprendenti anche impianti solari e fotovoltaici?

Se per esempio un lavoro in categoria IA.02 ha come importo opere globale 500.000,00 €, e una parte di esso pari a 150.000, 00 € è di impianto termico solare, tale lavoro può essere considerato analogo e valido per il requisito c) richiesto?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento alle Identità di Opere IA.02 e IA.03 sono da considerarsi analoghe, per dimensione e per caratteristiche tecniche ai lavori oggetto di affidamento, tutte le tipologie di lavori rientranti nella rispettiva descrizione dell' "Identificazione delle Opere" di cui alla Tavola Z-1 "Categorie

delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al D.M. n. 143/2013.

In merito al quesito 2:

- a) Il riferimento per le opere da realizzare è stato individuato, ai sensi del DM 143/2013, nella classi e categorie E11 - IA.02 – IA.03. Si chiede se le classi e categorie di edilizia (E) e/o di impianti (IA) con “grado di complessità” maggiore rispetto a quelle individuate dal bando possono essere considerate equipollenti ai fini della partecipazione alla gara.*
- b) Al punto 11.2.c) si parla di “ due servizi per un importo totale non inferiore allo 0,40 volte l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione”. Successivamente però si espone una tabella dalla quale si desume che ciascuno dei due servizi forniti per coprire i requisiti per ciascuna delle classi e categorie considerate sia di importo maggiore o uguale a 0,4 volte l'importo previsto per la specifica classe e categoria. Ciò sembrerebbe in contrasto con l'affermazione precedente e con le indicazioni del DPR 207/2010.*
- c) Se si presenta un servizio che, da solo, supera l'importo previsto per una delle classi e categorie individuate, è sufficiente per essere ammessi o bisogna comunque presentarne un altro per formare la coppia di servizi di classe e categoria?*

Si precisa quanto segue:

- a) Con riferimento al quesito posto, si rimanda al Disciplinare di gara, par. 11.2, pag. 11, sotto punto (iv) laddove è previsto che, viste la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, “*Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria*” e la deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 “*Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27*”, contenente i criteri interpretativi dell'ANAC in materia, questa Stazione Appaltante seguirà le indicazioni ivi stabilite e pertanto, con riferimento alle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” di cui alla Tabella Z-1 “*Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente*”, allegata al D.M. 143/2013, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Discorso analogo NON può essere condotto relativamente alla categoria “impianti”; la stessa Autorità, infatti, ritiene non estensibile le considerazioni fatte per le categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” alle categorie di “impianti”, “idraulica”, ecc., in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

- b) Ad interpretazione di questa Stazione Appaltante l'aggettivo "totale" non è riferito all'importo dei due servizi, bensì al sostantivo plurale "servizi" e pertanto si richiede che ognuno dei due servizi debba essere di importo pari a quello richiesto nel Disciplinare di gara.

Si fonda tale interpretazione sulla natura oggettiva del requisito di cui all'art. 263, comma 1, lett. c) D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che mira a garantire la partecipazione di soggetti portatori di un'esperienza particolarmente qualificante. Il concorrente, pertanto, dovrà dimostrare di aver svolto almeno due servizi, ciascuno, per ogni classe e categoria, non inferiore all'entità stabilita nella *lex specialis* di gara (crf. C.d.S., V, 30.04.2015, n. 2190).

- c) Posto quanto specificato al precedente punto b), ai fini dell'ammissione, non è sufficiente presentare un unico servizio che, da solo, supera l'importo previsto per una delle classi e categorie individuate.

In merito al quesito 3:

- a) *Ai fini della verifica dei requisiti da parte del concorrente, possono essere considerati i servizi svolti nelle classi e categorie superiori a quella richiesta (ovvero E12 ed E13)?*
- b) *Ai fini della verifica dei requisiti da parte del concorrente, può essere computato un servizio di sola direzione lavori per opere ricadenti della categoria E11, svolto tra il 2004 ed il 2006?*
- c) *L'attività di direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, etc. è un'opzione del concorrente oppure il concorrente che intende partecipare alla gara partecipa sia per la progettazione sia per la direzione lavori e quest'ultima verrà assegnata a discrezione della Stazione Appaltante? Qualora l'attività di direzione lavori, contabilità e misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, etc. sia un'opzione del concorrente, volendo partecipare per la sola attività di progettazione, dovrà comprovare i requisiti con servizi di sola progettazione o potrà anche considerare servizi svolti nell'ambito della direzione lavori?*

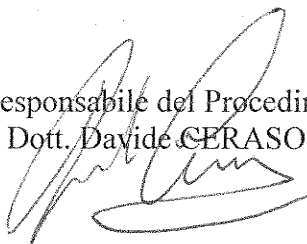
Si precisa quanto segue:

- a) Così come previsto nel Disciplinare di gara, viste la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria" e la deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 "Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27", contenente i criteri interpretativi dell'ANAC in materia, questa Stazione Appaltante seguirà le indicazioni ivi stabilite e pertanto con riferimento alle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- b) Così come già prescritto al punto 11.5 (ii) del Disciplinare di gara, i servizi valutabili sono

quelli iniziati ed ultimati nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014), ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

- c) Il concorrente che intende partecipare alla gara, partecipa sia per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sia per le prestazioni opzionali di Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide CERASO



SCR